



## DECRETO PER L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI DI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO CAD DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI  
MEDICINA E PSICOLOGIA

VISTA la Legge 240/2010,

VISTO il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei Consigli di corso di studi e di area didattica prot. N. 875 del 24 marzo 2023;

VISTA la richiesta del prof. Fabrizio Doricchi, Presidente del Corso di studi in Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica, il quale ha segnalato la necessità di provvedere a nuova indizione delle elezioni per decadenza dei rappresentati degli studenti eletti;

VISTA la richiesta del prof. Francesco Ernesto Pontieri, Presidente del Corso di studi in Terapia occupazionale, il quale ha segnalato la necessità di provvedere a nuova indizione delle elezioni per mancanza di rappresentanti;

DECRETA

Art. 1 – Ad integrazione del decreto precedente, sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2023/2025 anche nei seguenti Consigli di corso di studio

<b>Classe</b>	<b>Denominazione</b>	<b>codice</b>	<b>Numero rappresentanti</b>
L /SNT 2	TERAPIA OCCUPAZIONALE	30458	8
LM-51	NEUROSCIENZE COGNITIVE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA	30034	4

Il numero dei rappresentanti eleggibili riportato nell'elenco è determinato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento tipo per i corsi di studio e di area didattica. Qualora il numero degli effettivi votanti sia inferiore al 10% degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.

Art. 2 - Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli organi collegiali di Facoltà, che adeguerà le modalità già previste al nuovo Regolamento tipo, si adottano le seguenti modalità:

Le votazioni dovranno svolgersi in un'unica giornata dalle ore 9,00 alle ore 16,00 nel periodo 26/28 aprile in data stabilita dal Presidente del corso di studio e

adeguatamente pubblicizzata sul sito di Facoltà e del

Dipartimento, almeno 7 giorni prima della data della votazione.

Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto in seggio appositamente allestito.

Per facilitare le operazioni può essere prevista la possibilità di svolgere le votazioni di diversi corsi di studio in un unico seggio per ciascuna sede.

Sentiti i presidenti dei corsi di studio, il Preside nominerà una commissione elettorale per ciascun seggio.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.

La candidatura deve essere espressa mediante compilazione del modulo allegato, compilato e corredato di documento di identità in corso di validità. Il modulo deve essere inviato dall'indirizzo [@studenti.uniroma1.it](mailto:@studenti.uniroma1.it) all'indirizzo

[medepsi@uniroma1.it](mailto:medepsi@uniroma1.it)

**Il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 13,00 del 20 aprile 2023.**

Art. 3 - L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) al rispettivo corso di laurea e laurea magistrale.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale.

Non hanno titolo all'elettorato, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che, essendo iscritti ad anni successivi a quello di immatricolazione, non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto ad un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.

Art. 4 — I risultati elettorali saranno pubblicati entro 3 giorni sul sito del Dipartimento di afferenza. Decorsi tre giorni dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi, il Preside nominerà con decreto i rappresentanti eletti.

Art. 5 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3.

In assenza di detti requisiti, il Presidente del corso di studio provvederà ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

Art. 6 - Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di corso decorre dal giorno della nomina con decreto del Preside e ha durata biennale.

Il mandato cessa in caso cessazione della qualità di studente del corso di studio. Per il completamento del mandato subentra nella funzione di rappresentante lo studente successivo nella lista degli eletti.

Roma, 5 aprile 2023

IL PRESIDE  
f.to prof. Erino Angelo Rendina